



CH-3003 Berna

SECO; sun

POST CH AG

---

# Direttiva

---

**A.c.att.:** - dei responsabili degli Uffici cantonali del lavoro  
- dei responsabili delle casse di disoccupazione pubbliche e private

**Luogo e data:** Berna, 16 dicembre 2022

**N.:** 12

---

## Direttiva aggiornata per il lavoro ridotto non in relazione con la pandemia

Gentili Signore, egregi Signori,

la presente direttiva aggiorna e sostituisce le direttive 2022/03 e 2022/04 che vi abbiamo inviato il 9.3.2022 e il 28.3.2022. Il presente documento fornisce istruzioni aggiornate in merito agli elementi da considerare per il preannuncio relativo al conteggio del lavoro ridotto non in relazione con la pandemia e riporta quanto indicato dalla comunicazione 2022/21 dell'11.11.2022 in merito alla gestione dell'indennità per lavoro ridotto in relazione all'aumento dei prezzi dell'energia elettrica.

La presente direttiva entra in vigore il 1.1.2023.



## Contenuto

<b>1</b>	<b>Lavoro ridotto non in relazione con la pandemia</b> .....	<b>3</b>
1.1	Preannuncio di lavoro ridotto .....	3
1.2	Conteggio sul lavoro ridotto .....	3
<b>2</b>	<b>Gestione dell'indennità per lavoro ridotto in relazione con la guerra in Ucraina e con l'aumento dei prezzi dell'energia</b> .....	<b>3</b>
2.1	Principio: perdite di lavoro computabili .....	4
2.2	Verifica del singolo caso e possibili elementi per determinare in che modo l'azienda è colpita dall'aumento dei prezzi dell'energia .....	4
2.2.1	Intensità energetica .....	5
2.2.2	Situazione contrattuale relativa all'energia .....	6
2.2.3	Possibilità di trasferire l'aumento dei costi .....	8
2.3	Provvedimenti ragionevoli per mitigare l'aumento dei prezzi .....	8
2.4	Casi di studio .....	9
2.4.1	Esempio 1 - Concessione dell'ILR: aziende direttamente interessate .....	9
2.4.2	Esempio 2 - Concessione dell'ILR: aziende indirettamente interessate .....	9
2.4.3	Esempio 3 - Nessun versamento dell'ILR: aziende interessate in modo marginale .....	10

## **1 Lavoro ridotto non in relazione con la pandemia**

Dal 31.12.2022 una buona parte delle restrizioni all'ILR previste dalla legge COVID-19 non sarà più in vigore e quindi dall'1.1.2023 non troverà più applicazione. Da questo momento tutti i preannunci e i conteggi sul lavoro ridotto potranno essere quindi elaborati tramite i normali canali. Pertanto non saranno più necessarie procedura e conteggi separati tramite modulo Excel per conteggi non in relazione con la pandemia.

### **1.1 Preannuncio di lavoro ridotto**

Tutti i preannunci di lavoro ridotto possono essere inoltrati tramite i normali canali, indipendentemente dal motivo il quale ha cagionato il preannuncio. Al fine di distinguere meglio i motivi di autorizzazione in ambito COLSTA, sono stati aggiunti due motivi specifici: «Covid-19» e «prezzi dell'energia / penuria energetica». Per le autorizzazioni in COLSTA, la motivazione del preannuncio deve essere selezionata in maniera conseguente. Se nel preannuncio sono indicate più motivazioni, si deve selezionare quella più importante. Nel caso in cui non sia chiaro a quale motivazione ricondurre il preannuncio, il SC valuta e definisce quella più appropriata.

Le restanti motivazioni esistenti («problemi specifici dell'azienda», «fattori esogeni», «difficoltà dovute alla congiuntura», «provvedimenti delle autorità (art. 51 OADI)», «condizioni meteorologiche (art. 51a OADI)», «altri fattori») sono usate in maniera analoga a quelle di nuova introduzione. Se per esempio un'azienda indica come motivazione principale le difficoltà dovute alla congiuntura economica, ma al contempo cita anche i prezzi dell'energia o la pandemia, l'autorizzazione deve essere registrata con la motivazione «difficoltà dovute alla congiuntura economica». I provvedimenti delle autorità nel caso di grave penuria energetica (p.es. contingentamento) devono essere conseguentemente registrate con la motivazione «prezzi dell'energia / penuria energetica»; provvedimenti delle autorità che non hanno alcuna relazione con la penuria energetica o la pandemia devono essere registrati con la motivazione «provvedimenti delle autorità (art. 51 OADI)».

Non è sempre possibile distinguere in maniera chiara e netta tra le varie motivazioni. Poiché dal 1.1.2023 la scelta della motivazione per l'autorizzazione per lavoro ridotto non darà più luogo a procedure differenti, non è opportuno che il SC si sforzi più del necessario nel definire la motivazione. I Cantoni sono piuttosto incoraggiati ad adottare un approccio più pragmatico nel selezionare le motivazioni, basandosi sui principi sopra esposti.

### **1.2 Conteggio sul lavoro ridotto**

Da gennaio 2023, tutte le aziende che conteggiano il lavoro ridotto possono usare l'eService. Per tutti i conteggi si può continuare ad usare lo stesso modulo «Rapporto sulle ore perse per motivi economici». Si potrà inoltre usare lo stesso modulo per tutte le richieste di indennità per lavoro ridotto.

## **2 Gestione dell'indennità per lavoro ridotto in relazione con la guerra in Ucraina e con l'aumento dei prezzi dell'energia**

Di norma, la politica economica svizzera si astiene dal proteggere le aziende dai rischi del mercato, poiché ciò indebolisce lo stimolo per le aziende ad adottare misure precauzionali, danneggiando la resilienza dell'economia nazionale sul lungo periodo. Le misure di politica economica volte ad attutire l'impatto dei rischi economici si concentrano sulla tutela dell'individuo. Per questo motivo la SECO ritiene che al momento l'uso di strumenti di ammortizzazione straordinari non sia necessario.

Nell'ambito degli strumenti di norma impiegati a questo scopo, l'ILR gioca un ruolo importante. Al contempo, in merito all'autorizzazione del lavoro ridotto e al conteggio dell'ILR si deve tener conto del quadro giuridico (compresa la Prassi LADI ILR) e rispettare alcuni punti fondamentali.

Secondo l'Ufficio di compensazione dell'AD, la **guerra in Ucraina** e le sanzioni adottate dalla Svizzera a questo proposito contro privati cittadini russi e aziende, unitamente ai provvedimenti di autorità estere rivestono carattere eccezionale e pertanto non rientrano nella nozione di rischio aziendale normale. Le sanzioni e i provvedimenti adottati dalle autorità svizzere e straniere vanno considerate come provvedimenti delle autorità ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1 OADI. Un riferimento generico alla guerra in Ucraina non basta per giustificare il diritto all'indennità per lavoro ridotto. Le imprese devono spiegare in modo plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro azienda sono dovute al conflitto. Tra la perdita di lavoro e la guerra in Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato. Inoltre, devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto.

In merito all'ILR in relazione alla **problematica energetica** è necessario operare una distinzione fondamentale tra l'aumento dei prezzi dell'energia e un'eventuale situazione di penuria energetica causata da provvedimenti delle autorità. Alcune aziende hanno già dovuto far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia, mentre fino ad oggi non si è ancora verificata una situazione di penuria energetica causata da provvedimenti delle autorità. Al fine di supportare il SC nell'esame dei preannunci che ascrivono la perdita di lavoro all'aumento dei prezzi dell'energia e per semplificare l'esecuzione uniforme dell'ILR, nelle ultime settimane un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del SC e della SECO si è messo al lavoro per definire quali informazioni supplementari possano essere d'aiuto per semplificare questa verifica. Quest'ultimo si prefiggeva inoltre l'obiettivo di fornire chiarimenti adeguati alle aziende, in modo da metterle in condizione di avere un quadro della situazione più completo in merito al possibile impiego dell'ILR in relazione all'aumento dei prezzi dell'energia.

Gli elementi e gli indicatori proposti qui di seguito per determinare in che modo le aziende sono colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia sono suggerimenti utili per completare la situazione di un'azienda e semplificare l'esame del singolo caso da parte del SC. Di conseguenza, non è obbligatorio porre queste domande durante la verifica del preannuncio.

## **2.1 Principio: perdite di lavoro computabili**

Il principio, messo in risalto sia nelle basi legali sia nella Prassi LADI ILR, rimane invariato: la riscossione dell'ILR è giustificata solo in presenza di una perdita di lavoro riconducibile a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro, a condizione che il datore di lavoro interessato non possa evitare le perdite di lavoro mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno (cfr. art 32 cpv.3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI). Le perdite di lavoro sono inoltre computabili se sono dovute a motivi economici e sono inevitabili (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Tuttavia per casi di questo tipo il versamento dell'indennità per lavoro ridotto è possibile solo se sono soddisfatti gli altri presupposti del diritto e se non rientra nel normale rischio aziendale (cfr. Prassi LADI ILR D2 e segg.).

Nel concreto, la condizione di inevitabilità delle perdite di lavoro significa che le perdite di lavoro riconducibili a una riduzione volontaria della produzione o della riduzione della produzione per motivi di redditività non dà alcun diritto alla riscossione dell'ILR. Ne consegue che *la riscossione dell'ILR è da escludersi se un'azienda dispone di un numero di ordini sufficienti per impiegare i propri collaboratori.*

## **2.2 Verifica del singolo caso e possibili elementi per determinare in che modo l'azienda è colpita dall'aumento dei prezzi dell'energia**

Le aziende risentono in maniera differente dell'aumento dei prezzi dell'energia. La misura in cui l'azienda viene colpita dipende sostanzialmente da tre elementi: l'intensità energetica, la situazione contrattuale relativa all'energia e la possibilità di trasferire costi legati all'aumento dei prezzi dell'energia. La computabilità della perdita di lavoro deve essere vagliata caso per caso e tenendo conto della situazione generale dell'azienda, la quale può includere anche aspetti estranei all'aumento dei prezzi dell'energia. Gli elementi e i parametri presentati di seguito non devono quindi essere considerati isolatamente, ma offrono approcci pratici utili per completare il quadro generale di un'azienda. Per la stessa ragione gli indicatori presentati qui di seguito non hanno alcuna pretesa di esaustività.

Per una panoramica esaustiva e continuamente aggiornata dei prezzi attuali dell'energia a cura dell'Ufficio federale dell'energia (UFE): <https://energiesdashboard.admin.ch/dashboard>


### 2.2.1 Intensità energetica

La misura in cui l'azienda viene colpita dipende tra le altre cose dall'entità dei costi dell'energia rispetto alle altre componenti di costo. Ad esempio, nel 2019 le aziende di tutti i settori hanno registrato costi salariali maggiori di circa il 40 per cento rispetto ai costi medi dell'energia. I costi mediani dell'energia di tutte le aziende ammontano a circa l'1 % del valore aggiunto lordo. Per la maggior parte delle aziende l'attuale situazione dei prezzi dovrebbe quindi essere tollerabile.

La SECO ha calcolato la quota relativa ai costi dell'energia nel valore aggiunto lordo per settore al fine di poterne valutare l'impatto. La quota dei costi dell'energia (sulla base dei prezzi 2019, costi di rete inclusi) nel valore aggiunto lordo si attesta in media attorno all'1 % circa. Per un quarto dei settori il valore della quota dei costi dell'energia è superiore al 3 %. La figura 1 riporta l'intensità energetica di 30 settori con il maggior valore di intensità (su un totale di 59 settori). A registrare valori più elevati di intensità dei costi dell'energia sono alcune aziende manifatturiere attive nei settori della produzione di carta (16 %), metalli (13 %), vetro, cristalli o ceramica (6 %) o plastica (4 %). Allo stesso modo anche altri settori registrano elevati valori di intensità dei costi dell'energia, come per esempio le attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (11 %), la fornitura di energia elettrica e la fornitura di acqua (9 %). Misurati sulla base del valore aggiunto lordo anche i costi per l'energia nei settori come agricoltura (5 %), attività estrattiva (5 %), attività sportive e divertimento (4 %), attività, servizi di ristorazione e servizi di alloggio (3-4 %) sono superiori alla media.

Oltre ai prezzi dell'energia, anche i prezzi del gas hanno subito un aumento. Alcuni dei settori colpiti dall'innalzamento dei prezzi del gas naturale sono simili a quelli interessati da quello del prezzo dell'elettricità. Tuttavia, con una quota massima del 6,4 % rispetto al valore aggiunto lordo, l'intensità dei costi relativi al gas naturale nella produzione di metalli è decisamente inferiore rispetto a quella dell'elettricità. Oltre alla produzione di metalli, l'intensità dei costi del gas naturale si attesta su valori elevati anche per quanto riguarda la produzione di vetro, cristalli o ceramica (3,1 %), della carta (3,0 %) e della fornitura di acqua (3,1 %).

Figura 1: intensità dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale nel 2019 (costi medi misurati sulla base del valore aggiunto lordo) dei 30 settori con intensità energetica più alta.



Fonte: calcoli SECO sulla base dei dati UFE e UST

Di conseguenza, dall'intensità energetica di una specifica azienda si possono ricavare indicazioni preziose da cui partire per definire un possibile impatto dell'aumento dei costi dell'energia. I settori sopra indicati sono indicati secondo i codici [NOGA](#) a due cifre. Poiché il codice NOGA di un'azienda è registrato anche in COLSTA, è possibile stabilire con relativa facilità a quale settore appartiene una determinata azienda.

Possibili indicatori per determinare l'intensità energetica di un'azienda

- **Intensità energetica del settore interessato**
- **Consumo effettivo di energia e costi energetici effettivi dell'azienda degli ultimi anni; rapporto con il fatturato**
- **Costi energetici previsti per il 2023 (si vedano a questo proposito anche le indicazioni nel capitolo «Situazione contrattuale relativa all'energia»**

## 2.2.2 Situazione contrattuale relativa all'energia

Le aziende nell'ambito del servizio universale sono alimentate dal loro solito fornitore di energia secondo le tariffe regolamentate previste per questo servizio. In generale, le aziende che si approvvigionano in questo modo sono al momento meno colpite dallo sviluppo attuale dei prezzi. Tuttavia in alcuni Comuni il prezzo dell'energia è salito anche nell'ambito del servizio universale. Per una panoramica sull'andamento dei prezzi dell'energia a livello comunale pubblicata dall'EiCom: <https://www.prezzi-elettricita.elcom.admin.ch>

Per le aziende che acquistano nel libero mercato esistono due tipi di contratti. Nei cosiddetti *contratti di approvvigionamento completi* i fornitori di energia si accordano con i clienti per soddisfare il loro fabbisogno energetico in maniera continuativa a un prezzo fisso prestabilito. Per tutto il periodo di validità del contratto il cliente finale è al riparo dal rischio di un eventuale modifica del prezzo. Questa è la principale differenza rispetto a un acquisto strutturato, che prevede un acquisto ripartito in più tranches (quantità parziali) fino a tre anni prima. In questo caso il rischio della modifica dei prezzi ricade sul cliente finale. La EICOM e la SECO hanno condotto un'indagine presso le aziende di approvvigionamento energetico (AAE) per poter meglio definire la situazione contrattuale. A tal proposito, è necessario tener conto che questo sondaggio rileva solo la situazione relativa alle aziende clienti dirette dei fornitori di energia e che non acquistano tramite la borsa dell'energia. Questo tuttavia dovrebbe valere per la maggior parte delle aziende. L'indagine mostra che fino ad ora solo una quota molto piccola delle aziende (inferiore al 5 %) si avvale di acquisti strutturati. Circa il 95 % delle aziende attive nel libero mercato hanno sottoscritto i cosiddetti contratti di approvvigionamento completi con prezzi fissi. **Secondo le indicazioni dell'AAE circa il 23 % di questi contratti di fornitura scadrà nel quarto trimestre 2023.** È quindi probabile che dal 2023 questi clienti dovranno far fronte a un aumento dei prezzi di mercato. Per un ulteriore 10 % dei contratti di fornitura completi attivi nel 2022 il contratto 2023 è stato sottoscritto tra l'inizio della guerra (24 febbraio 2022) e il lancio del sondaggio (20 febbraio 2022). Secondo i feedback raccolti, buona parte dei contratti per il 2023 dovrebbero essere stati sottoscritti prima del 24 febbraio 2022. I risultati del sondaggio devono tuttavia essere interpretati con cautela e tenendo conto di un certo margine di insicurezza, vista la difficoltà nel rappresentare in maniera uniforme la situazione del mercato e dei contratti delle aziende, oltre al fatto che l'AAE ha dovuto completare l'indagine in un breve lasso di tempo.

Le aziende interessate hanno **diverse opzioni** tra cui scegliere per far fronte a questi aumenti. Ad esempio, possono attenuare i picchi di aumento **sottoscrivendo dei contratti di fornitura energetica di lunga durata**. Secondo i feedback raccolti dall'AAE con il sondaggio promosso dall'EICOM, a fine settembre era possibile ottenere una riduzione dei prezzi di circa il 30 % in media per contratti con durata biennale anziché annuale. Per un contratto con durata triennale anziché annuale, la riduzione di prezzo raggiunge quasi il 40 %. Un'altra opzione può essere quella di passare da un contratto di approvvigionamento completo con prezzi fissi a un **acquisto strutturato** con un mix di prezzi fissi e flessibili. Questa scelta consente alle aziende, in combinazione con la pianificazione della produzione, di allineare il proprio fabbisogno energetico ai periodi nei quali l'energia è disponibile a costi inferiori. Dalle risposte fornite dalle AAE si evince che esse supportano i loro clienti tramite ulteriori offerte, come l'**ampliamento della strategia di approvvigionamento** (p.es. fissando dei prezzi di obiettivo o dei range di tolleranza), l'installazione di impianti fotovoltaici ma anche fornendo loro **consulenza sul potenziale di risparmio energetico**. Alcune AAE dichiarano inoltre di dare ai propri clienti la possibilità di accedere direttamente nel lungo periodo alle centrali elettriche tramite il cosiddetto **Power Purchase Agreements (PPA)** e di beneficiare così dell'energia al prezzo di costo. Per far fronte a eventuali problemi temporanei di liquidità, le aziende normalmente solvibili possono anche richiedere un prestito.

Possibili indicatori per definire la situazione contrattuale relativa all'energia

- **L'azienda si rifornisce tramite servizio universale o acquista sul libero mercato dell'energia?**
  - o Le aziende che si riforniscono di energia tramite questo servizio in generale sono al momento meno colpite dall'attuale sviluppo dei prezzi
  - o A quanto ammontano gli aumenti dei prezzi dell'energia? (Tariffa 2022 vs. tariffa 2023)
- **Se l'azienda acquista sul libero mercato**
  - o Durata del contratto - il contratto 2022 è in scadenza?
    - Se il contratto **non** scade alla fine del 2022 l'azienda **non** dovrebbe essere interessata dall'aumento dei prezzi del mercato dell'energia.
  - o A quanto ammontano gli aumenti dei prezzi dell'energia? (Tariffa 2022 vs. tariffa 2023)

### 2.2.3 Possibilità di trasferire l'aumento dei costi

L'impatto sulle singole aziende è determinato anche dalla possibilità di trasferire ai clienti l'aumento dei costi dell'energia. A questo proposito è difficile esprimersi in maniera generale dato che il pricing power dipende dalla situazione competitiva dell'azienda e dal mercato. Inoltre, per le aziende svizzere la situazione è potenzialmente problematica, dato che può accadere che a volte all'estero aziende ad alta intensità energetica possano beneficiare di sussidi. Germania e Francia, per esempio, prevedono un contributo a favore delle aziende ad alta intensità energetica per coprire i costi energetici se questi sono raddoppiati rispetto al 2021 e se rappresentano un valore superiore al 3 % del fatturato. Queste sovvenzioni termineranno a fine 2022. Il vantaggio per le aziende svizzere è che l'intensità energetica è nettamente maggiore all'estero a parità di settore. Per esempio nel settore manifatturiero tedesco è maggiore di circa il 2,5 per cento, in Italia di circa il 2,4 per cento e in Francia di circa il 3,6 per cento rispetto alla Svizzera. Anche l'intensità energetica dei settori ad alta intensità energetica come la produzione di carta, vetro e ceramica così come la produzione di metallo in Svizzera è nettamente inferiore rispetto ai Paesi vicini.

Possibili indicatori per definire la possibilità di trasferire l'aumento dei costi:

- **L'azienda ha già aumentato il prezzo dei suoi prodotti?**
  - o Quando e sulla base di quali fattori è stato deciso l'aumento? Gli aumenti avvenuti prima di luglio 2022 non sono generalmente legati all'aumento dei prezzi dell'energia.
- **L'azienda è attiva nel mercato interno svizzero, nel mercato interno europeo o nel mercato internazionale?**
  - o È più probabile che le aziende svizzere o europee attive nel mercato interno possano trasferire i costi ai clienti rispetto alle aziende attive sul mercato internazionale, dato che le aziende extraeuropee non devono necessariamente far fronte a un aumento dei prezzi dell'energia in egual misura.
  - o Nel caso non sia possibile trasferire l'aumento dei prezzi dell'energia, l'azienda deve fornire una motivazione convincente.
- **Indicatore passivo: l'azienda dichiara di essere stata costretta a peggiorare la propria situazione concorrenziale a causa delle sovvenzioni concesse alle aziende estere in risposta all'aumento dei prezzi dell'energia?**
  - o Se sì, questo potrebbe essere un primo indizio a favore della concessione dell'ILR. Tuttavia, le sovvenzioni concesse alle aziende con sede all'estero non consentono sistematicamente la concessione dell'ILR. La valutazione deve tener conto dell'intero contesto aziendale.

## 2.3 **Provvedimenti ragionevoli per mitigare l'aumento dei prezzi**

Le aziende possono contribuire, autonomamente e collaborando con i fornitori di energia, perlomeno a mitigare in modo significativo problemi legati all'aumento dei prezzi dell'energia. Nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno devono dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per mitigare l'aumento dei prezzi.

Alcune misure possibili sono già state citate in precedenza: la possibilità per molte aziende di trasferire l'aumento dei prezzi dell'energia ai clienti, oppure la ripartizione dei propri oneri su più anni tramite la sottoscrizione di un contratto di approvvigionamento energetico per un periodo più lungo. Le aziende fornitrici offrono inoltre ai loro clienti servizi di consulenza e investimenti diretti negli impianti di produzione dell'energia.

Inoltre la campagna di risparmio energetico della Confederazione fornisce proposte concrete per le aziende su come risparmiare energia. Sul sito web SvizzeraEnergia sono pubblicate guide settoriali per piscine coperte, all'aperto, per l'industria ittica, alberghiera, per l'industria delle materie plastiche e altro:

- <https://www.zero-spreco.ch/it/industria/>
- <https://www.svizzeraenergia.ch/>



- <https://www.svizzeraenergia.ch/aziende/soluzioni-di-settore/>

Sulla base di un'interpretazione restrittiva della legge è probabile che alle aziende venga richiesto di esaminare tutte queste misure per verificarne la ragionevolezza. Anche se questa interpretazione non dovesse essere applicata, il fatto che un'azienda si astenga del tutto dall'elencare le misure di risparmio energetico intraprese è contrario al principio di responsabilità di riduzione del danno.

## 2.4 Casi di studio

### 2.4.1 Esempio 1 - Concessione dell'ILR: aziende direttamente interessate

L'azienda A realizza vari prodotti in acciaio. I principali acquirenti di questi prodotti sono aziende attive in Svizzera e in Europa. Per poter stare al passo con la concorrenza internazionale, già dal 2016 l'azienda A è passata dal servizio universale all'approvvigionamento tramite libero mercato.

Poiché il contratto di approvvigionamento energetico sottoscritto dall'azienda A scade a fine 2022, quest'ultima deve stipulare un nuovo contratto per il 2023. Dalla metà del 2022 i prezzi dell'energia hanno raggiunto in breve tempo un livello mai registrato negli anni precedenti superando in maniera importante il prezzo medio sul lungo periodo, evento che si ripercuote anche sul nuovo contratto. L'aumento dei prezzi dell'energia viene trasferito ai prodotti fabbricati dall'azienda A. Il volume degli ordini dei clienti si è ridotto in maniera significativa, presumibilmente a causa dell'aumento dei prezzi. Poiché per i prossimi mesi è improbabile che si possa lavorare in regime di piena occupazione, l'azienda A invia un preannuncio di lavoro ridotto. La situazione di cui sopra è esposta in maniera dettagliata. Con il supporto dei dati corrispondenti l'azienda A può dimostrare che il suo portfolio ordini, di norma relativamente costante, nel mese precedente al preannuncio si è ridotto in maniera significativa.

Il SC verifica le informazioni riportate nel preannuncio di lavoro. Ovviamente l'azienda A rientra nel settore ad elevata intensità energetica «fabbricazione e lavorazione metalli». È inoltre fuor di dubbio che i prezzi dell'energia sul libero mercato al momento dell'invio del preannuncio si attestano ben al di sopra della media sul lungo periodo. Per poterlo verificare il SC chiede all'azienda A di produrre i contratti di fornitura energetica in essere. Anche se l'azienda A deve metter in conto di dover fronteggiare determinate fluttuazioni dei prezzi dell'energia, un aumento così elevato come quello attuale non era prevedibile ed è quindi considerato come straordinario. È comprensibile che questo aumento dei prezzi combinato con l'elevata richiesta di energia possa influire in maniera negativa sull'andamento degli affari ovvero sulla situazione degli ordini, fatto che trova conferma anche nel volume degli ordini. Poiché il SC ritiene che anche gli altri presupposti del diritto siano soddisfatti, non si oppone al versamento dell'ILR.

### 2.4.2 Esempio 2 - Concessione dell'ILR: aziende indirettamente interessate

L'azienda B si occupa della vendita e dell'installazione di vasche idromassaggio. In considerazione della crisi energetica, la Confederazione ha lanciato una campagna e invitato la popolazione a usare l'elettricità con parsimonia (p.es. preferire la doccia al bagno). Di conseguenza la domanda di vasche idromassaggio crolla letteralmente. Poiché per i prossimi mesi è improbabile che si possa lavorare in regime di piena occupazione, l'azienda B invia un preannuncio di lavoro ridotto e descrive la situazione in maniera relativamente concisa, ma almeno spiega che sta cercando di ridurre al massimo il danno tramite una campagna per promuovere una vasca idromassaggio più efficiente dal punto di vista energetico.

Il SC verifica le informazioni riportate nel preannuncio di lavoro. Il SC invia all'azienda B una richiesta per avere maggiori informazioni visto che mancano, in particolare, i dati relativi al portfolio ordini. L'azienda B può dimostrare in maniera plausibile che nel passato il portfolio clienti era relativamente stabile mentre ora è completamente vuoto. Sulla base di queste informazioni è possibile ipotizzare che il crollo degli ordini sia riconducibile alla campagna di risparmio lanciata dalla Confederazione e all'aumento dei costi per l'energia per i clienti. L'azienda B non poteva certo prevedere un così rapido cambiamento nel comportamento dei clienti e lo si può quindi considerare alla stregua di un evento straor-

dinario. Oltre alle misure già adottate dall'azienda per ridurre il danno non risultano ve ne siano altre di possibile applicazione. Poiché il SC ritiene che anche gli altri presupposti del diritto siano soddisfatti, non si oppone al versamento dell'ILR.

#### 2.4.3 Esempio 3 - Nessun versamento dell'ILR: aziende interessate in modo marginale

L'azienda C produce ingredienti speciali per l'industria alimentare. L'azienda continua ad approvvigionarsi di energia tramite il servizio universale. I prezzi dell'energia per il 2023 subiscono un aumento passando da 19 a 22 centesimi al kWh. Per l'azienda C il 2022 è stato un buon anno d'esercizio. Tuttavia è ormai evidente che dal 2023 gli ordini caleranno. L'azienda C decide quindi di inviare un preannuncio di lavoro ridotto, giustificando in maniera superficiale il possibile calo degli ordini attribuendolo all'aumento dei prezzi dell'energia.

Le informazioni fornite con il preannuncio sono molto scarse. Il SC non riesce a comprendere in che misura l'azienda possa essere influenzata dall'attuale aumento dei prezzi dell'elettricità. Nonostante il fatto che l'azienda rientri in un settore ad alta intensità energetica, visto che nel preannuncio non ha fornito alcuna indicazione sul consumo energetico, non è chiaro se la produzione di ingredienti speciali per l'industria alimentare sia ad alta intensità energetica. Il SC chiede quindi all'azienda informazioni sulla situazione contrattuale relativa all'approvvigionamento energetico (quota dei costi energetici sul totale dei costi di produzione. Solo a questo punto l'azienda C dichiara di essere rimasta nel servizio universale, a quanto ammontano i costi energetici per l'anno in corso e quale sarà l'aumento per il 2023. Sulla base delle informazioni supplementari fornite non è possibile stabilire se la produzione di ingredienti speciali per l'industria alimentare sia ad alta intensità energetica. Per questo motivo, l'aumento dei costi energetici dovrebbe avere un impatto minimo sui costi di produzione degli ingredienti speciali. Inoltre, poiché il portfolio ordini sembra essersi ridotto solo in minima parte (e non si discosta in maniera significativa dall'andamento registrato negli anni precedenti), il SC si oppone al versamento dell'ILR dato che le possibili circostanze sopra citate sono riconducibili al normale rischio d'impresa.

Cordiali saluti

Segreteria di Stato dell'economia



Oliver Schärli  
Capo Mercato del lavoro / Assicurazione  
contro la disoccupazione



Damien Yerly  
Capo Mercato del lavoro e Integrazione

La presente direttiva

- è disponibile in lingua francese e tedesca.
- è pubblicata nel TCNet e su [lavoro.swiss](http://lavoro.swiss) ([Direttive / Circolari / Prassi LADI](#))